



COMUNE DI GIOLA TAURO

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
IV SETTORE LAVORI PUBBLICI

REGOLAMENTO

•• PER LA DISTRIBUZIONE ••

•• DELL'ACQUA POTABILE ••

CAPITOLO PRIMO

GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1

Assunzione del servizio per pubblico acquedotto. Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse.

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune é assunto in privativa dall' Ente Comunale.

Il servizio è attualmente condotto in economia.

L'Amministrazione potrà stabilire con apposita deliberazione diversa forma di conduzione.

Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata dell'acqua prelevata secondo le modalità stabilite dall'Ente e denunciare il volume dell'acqua prelevato nell'anno (Art. 7 e art. 17 Legge 10 maggio 1976, n. 319, così come modificata con l'art. 3 della legge 23/04/1981, n. 153).

Art. 2

Costruzione della rete idrica

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita sul suolo pubblico direttamente dal Comune, oppure mediante appalti.

In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato.

Eventuali marginali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite, a richiesta degli interessati, sia in suolo pubblico che su strade e fondi privati a totale spesa dei richiedenti, su progetti presentati dagli stessi, approvati dall'Amministrazione e realizzati da personale specializzato sotto la sorveglianza del servizio acquedotto comunale.

Ultimati i lavori sarà redatto apposito verbale di collaudo e presa in carico dell'opera da parte del servizio acquedotto.

Tutti gli impianti passeranno nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione previa costituzione delle eventuali servitù per la parte delle reti costruite su strade o suoli privati.

Art. 3

Proprietà delle tubazioni

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale sino al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua consumata, sono in ogni caso di proprietà dell'Ente, ancorché costruite dai privati.

Art. 4

Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti del pubblico acquedotto sono affidate *all'U.T.C. dell'Ente*.

Art. 5

Interruzione del servizio di erogazione

Nessuna responsabilità può essere imputata all'Ente per interruzione nella erogazione dell'acqua dovuta a caso fortuito o forza maggiore.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato e autonomo, impianto di riserva.

L'Ente si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre eventuali inderogabili necessità.

Art. 6

Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni, le utenze si distinguono in utenze domestiche, o per comunità, ed utenze (generiche non domestiche) per uso commerciale, industriale e zootecnico.

Nella riservata impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è la priorità alle utenze domestiche.

Art. 7

Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali ed alle derivazioni delle reti idriche, il servizio acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione delle condutture stesse.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazioni, o negligenza o colpa di chi esegue i lavori in prossimità delle tubazioni, l'Ente Comunale ha il diritto al rimborso delle spese conseguenti al ripristino e all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 10% per spese generali, ove la riparazione non sia eseguita a spese di chi ha provocato il guasto.

Art. 8

Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione

E' vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del servizio, di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore.

Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall'Ente nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza.

Art. 9

Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza

L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta, dovrà presentare richiesta all'Ente.

Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura.

Sono a suo carico le spese e i diritti relativi (alleg. A).

Per il tempo che la condotta rimarrà chiusa, l'utente sarà tenuto al pagamento del minimo garantito, ovvero di quel maggior consumo che dovesse segnare il contatore per guasto, perdite o altre eventuali cause.

Art. 10

Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può avere luogo:

- a) per mezzo di impianto di uso pubblico;
- b) mediante concessione di utenze private.

CAPITOLO SECONDO

FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 11

Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti di uso pubblico:

- a) tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) gli impianti pubblici destinati ai pubblici servizi comunali;
- d) le bocche antincendio insistenti sul suolo pubblico;

Art. 12

L'uso delle fontanelle pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.

- E' solo ammesso il prelievo di piccole quantità con bottiglie, fiaschi, secchi, ecc;
- E' stabilito il limite massimo, per singolo prelievo, di Lt. 25;
- E' vietato:
 - a) Prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
 - b) Fare qualsiasi uso d'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche;

Ogni infrazione al presente articolo sarà sanzionata ai sensi del Codice Penale.

Art. 13

Vasche e cisterne pubbliche

E' vietato fare uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinate.

E' fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione.

Chiunque contamina l'acqua delle fonti, dei pozzi delle vasche, è punito con ammenda pari a € 516,46, salvo applicazioni delle sanzioni previste dal Codice Penale.

Art. 14

Prese d'acqua per scopi particolari.

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) Bocche antincendio;
- b) Bocche per l'innaffiamento stradale dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzioni ai sensi dell'art. 106 della Legge Comunale e Provinciale.

Art. 14/ Bis

Sospensione della fornitura.

La competenza dell'attività di taglio della fornitura idrica e dell'eventuale successivo riallaccio appartiene all'Ufficio Tecnico Comunale.

L'espletamento di tale attività avviene attraverso la sospensione della fornitura idrica agli utenti morosi, nei confronti dei quali l'Ufficio

Comunale di Riscossione/Acquedotto provvede a espletare i dovuti accertamenti e conseguentemente redigere gli appositi elenchi.

L'U.T.C., a proseguo della predetta attività, provvede tempestivamente alla formazione di apposite squadre operative, le quali dovendo operare con la massima efficienza, saranno formate da tecnici, idraulici e operai, coadiuvati da agenti della Polizia Locale e/o agenti delle Forze dell'Ordine con i quali recarsi presso le abitazioni dei morosi indicati, al fine di adempiere a quanto richiesto.

CAPITOLO TERZO

FORNITURE AD USO PRIVATO

Art. 15

Definizione delle utenze private

Sono considerate utenze private:

- Quelle per uso domestico;
- Quelle per uso di comunità non commerciali;
- Quelle per usi industriale;
- Quelle per uso zootecnico;
- Quelle per uso extradomestico;

Art. 15/bis

Fornitura su strade canalizzate, o prive di rete

L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale sia per uso domestico che per altri usi.

In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti.

Per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione, l'Ente Comunale, salvo il disposto dell'art. 2, può concedere l'utenza sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti.

Art. 15/ter

Diritto di rifiuto o di revoca della fornitura per usi diversi da quelli familiari

Nel caso di fornitura di acqua per usi diversi da quello domestico familiare è facoltà dell'Ente, rifiutare o revocare in qualsiasi momento la somministrazione.

Ciò nei casi in cui si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio o sorgano altri gravi motivi per i quali spetta all'Ente stesso valutare insindacabilmente.

Nessun diritto, rivalsa o pretesa di risarcimento potrà, in tal caso, essere rivendicata da concessionario.

Art. 16

Soggetti ammessi alla fornitura

La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili e/o agli inquilini i quali, però, dovranno presentare all'atto del contratto, l'autorizzazione del proprietario.

Quando il caso lo richieda, la domanda di concessione dovrà essere firmata dai condomini.

I comproprietari di uno stesso fabbricato possono ottenere la concessione comune, restando solidamente obbligati al pagamento del rispettivo canone.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

Art. 17

Richiesta di allacciamenti (A)

Per ottenere nuovi allacciamenti, gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune, unitamente (art. 45 legge 47/85) ad:

- Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 04/01/1968, n. 15, indicante gli estremi della concessione da edificare;
- Per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria;
- Ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata dalla prova di pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'art. 13 della Lg. 28/02/1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'art. 35.

Dalla suddetta dichiarazione sostitutiva dovrà, eventualmente, risultare che l'opera è stata edificata anteriormente al 30/01/1977.

Se usufruisce già del pubblico servizio, in sostituzione, il richiedente produrrà copia di una fattura emessa dall'azienda erogante del servizio o di documento dal quale risulti che l'opera già fruisce di pubblico servizio.

La domanda, unica per ogni utenza, dovrà comunque indicare, fra l'altro, il tipo di utenza richiesta con riferimento all'art. 15 e dovrà essere sottoscritta dal proprietario o proprietari. Se trattasi di usufruttuario, costruttore, amministratore, questi dovrà essere regolarmente autorizzato.

In caso di domanda per allacciamento di edifici allo stato progettuale, si dovrà allegare una situazione di mappa ed una pianta del fabbricato da costruire.

L'allacciamento definitivo potrà solo avvenire, però, se e quando l'interessato potrà produrre il certificato di abitabilità o di agibilità.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che, da parte del richiedente, si sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue secondo le modalità previste dalla legge.

L'impianto della distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, è eseguito a spese dell'utente secondo le prescrizioni tecniche che impartirà il servizio acquedotto.

Subentro nel contratto di fornitura (B)

1. Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto.
2. Non sono ammesse richieste di subentro su utenze morose, né gli utenti morosi potranno fare richiesta di subentro su altre utenze, a meno che vengano pagate tutte le morosità pregresse.
3. Il subentro è riservato al coniuge o altro soggetto convivente o erede, alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso, avente titolo a conservare il diritto all'abitazione.
4. Il trasferimento della proprietà, possesso e detenzione dell'immobile non trasferiscono automaticamente il contratto di somministrazione, che deve essere specificatamente volturato, con comunicazione di chi vi abbia interesse.
5. La voltura decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo utente.
6. Resta ferma la responsabilità solidale pre-esistente al subentro da parte del titolare e dei subentranti, in quanto beneficiari direttamente o indirettamente dei privilegi di allacciamento alla rete idrica.
7. In caso di morte del titolare dell'utenza, gli eredi e/o i suoi aventi causa sono tenuti ad avvisare tempestivamente il Comune dell'avvenuto decesso provvedendo alla variazione della titolarità dell'utenza ovvero a richiedere la cessazione della fornitura. Fino all'effettuazione della comunicazione rimarranno responsabili quali aventi causa.

Non possono essere accolte richieste di subentro in assenza di:

a) nel caso di morosità del contratto interessato

- saldo del debito pregresso se già utilizzatore del servizio;
- dichiarazione e documentazione a supporto dell'assenza di responsabilità circa il debito.

b) nel caso di utenza non domestica

- documento di visura camerale contenente Ragione Sociale, Sede Legale, Partita IVA, dati anagrafici e fiscali del Rappresentante Legale. La richiesta effettuata da persona giuridica deve essere firmata dal Rappresentante Legale o da persona fisica allo scopo delegata.

c) nel caso di utenza domestica condominiale

- atto di riconoscimento e impegno al pagamento del debito pregresso, con relative scadenze, in quanto fruitori del servizio;
- la richiesta effettuata dal condominio deve essere firmata dall'amministratore pro tempore vigente, e deve essere corredato da copia del verbale di assemblea di nomina e da copia del documento di identità.

Art. 17/bis

Passaggio di proprietà e cambio di inquilini

Il passaggio di proprietà, per qualsiasi titolo, ed il cambio di locazione non prosciogliono il concessionario dall'impegno assunto verso il Comune, salvo il diritto alla disdetta da esercitarsi nei modi e nei tempi previsti dal presente Regolamento.

Il nuovo proprietario ed il nuovo inquilino, per subentrare nella concessione, devono presentare domanda al Comune nei modi ordinari ed addivenire, quindi, alla stipulazione del nuovo contratto.

Art. 18

Oneri di allacciamento – Cauzioni – Noli – Canoni – Spese Contrattuali

Accolta la domanda, il richiedente utenza dovrà versare, prima della firma del contratto:

- Un fondo spese di allacciamento pari al preventivo predisposto dall'Amministrazione per i lavori di posa della tubazione della rete stradale al limite della proprietà privata e costruzione del pozzetto per il contatore e per la bocca d'incendio; in alternativa i lavori potranno essere eseguiti dall'utente ed in tal caso dovrà essere versata una cauzione pari alla spesa minima di ripristino che verrà svincolata per i lavori eseguiti;
- Un diritto fisso di allacciamento prefissato (alleg. A);
- Un importo fissato dalla tariffa in vigore quale cauzione infruttifera a garanzia dei consumi per gli utenti non proprietari dell'immobile (alleg. B);
- Un fondo contrattuale comprensivo anche del recupero spese (alleg. B);

Alla firma del contratto verranno liquidati e conguagliati i fondi versati per spese di allacciamento e spese di contratto.

Art. 19

Modalità di somministrazione

Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore.

Art. 20

Accertamento dei consumi

La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi con periodicità di norma annuale.

Nel caso che il consumo dell'anno non raggiunga la quantità minima sottoscritta, l'utente sarà tenuto a pagare per intero detto minimo garantito.

Di contro, se il consumo dell'acqua nel periodo di lettura supera tale minimo, la fatturazione avviene sulla base del consumo accertato.

Art. 21

Uso bocche d'incendio private

Le bocche d'incendio non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dello stabile per il quale furono richieste.

Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato di

denunziare al Comune, nel tempo più breve ed in ogni caso entro 24 ore, di aver adoperata la bocca d'incendio per uso su accennato.

Art. 22

Allacciamento di edifici comprendente più alloggi

Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione della tubatura stradale.

Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, verranno sistemati sempre a cura e spese dei proprietari o dei conduttori, apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi, in un'apposita cassetta all'esterno dello stabile, facilmente accessibile al personale dell'acquedotto. Ogni contatore dovrà indicare con apposito cartellino il nome dell'utente cui si riferiscono.

Art. 23

Distacco di alloggi allacciati ad unica presa

In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente.

Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua, dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione del tubo stradale, o altro indicato dall'ente.

Art. 24

Ampliamento della concessione

L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad altri fabbricati, a nuove costruzioni in aderenza o comunque variare l'utenza originaria, deve richiederne l'autorizzazione.

Art. 25

Condutture private all'interno della proprietà

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno delle proprietà, devono essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di scolo ed a quota ad essi superiori.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare di camini.

Nessun tubo dell'impianto deve sotto passare od essere posto entro le fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Art. 26

Collegamenti di impianti e apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenitori di vapore, acqua non potabile o di altro acquedotto o

comunque commiste a sostanze estranee.

L' eventuale collegamento delle condutture d'acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 27

Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

- E' assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del servizio acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 28

Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

Art. 29

Tipo e calibro dei contatori

Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dall'ufficio in relazione all'utenza.

I contatori sono di proprietà dell'Ente, gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità, dei sigilli, e di qualunque manomissione o danno.

La spesa per la sostituzione, a richiesta, del contatore non guasto fa carico all'utente (alleg. D).

I contatori di nuova posa dovranno essere a lettura diretta fino a 10.000 mc.

I nuovi contatori o quelli in sostituzione sono di proprietà dell'Ente, quelli precedenti installati a spese dei privati sono di proprietà degli utenti fino alla loro sostituzione.

Art. 30

Posizione dei contatori

I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione, tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il servizio acquedotto.

Dopo del contatore sarà collocato a spese dell'utente un rubinetto di arresto a sfera.

Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale. In ogni caso non è consentito il collocamento in posti sconvenienti. (es. balconi, bagni ecc.)

Tutti i contatori, ed il rubinetto che li precede, saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal servizio acquedotto. •

Nelle nuove costruzioni, i contatori dovranno essere installati secondo le prescrizioni dell'ufficio tecnico e comunque ai limiti della proprietà privata in apposite nicchie. L'U.T.C. effettuerà i dovuti controlli in relazione all'ubicazione prima della concessione del certificato di abitabilità dello stabile, che, dietro domanda dell'interessato (con allegata la necessaria documentazione-planimetria) darà per iscritto le indicazioni sull'ubicazione del contatore e verificherà poi che il lavoro sia stato eseguito secondo le prescrizioni date.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il servizio acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori medesimi per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione dei lavori potrà essere disposta la sospensione.

Art. 31

Contatori in fabbricati con più utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore. Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno installarsi in un unico riquadro posto al piano terra e in luogo facilmente accessibile.

Art. 32

Custodia dei contatori

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La manomissione dei sigilli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge e di regolamento.

Art. 33

Manutenzione dei contatori

Alla manutenzione ordinaria dei contatori provvede il Comune senza che nulla sia dovuto dagli utenti.

In sede di riparazione straordinaria verranno prescritti i lavori da eseguire per la regolare conservazione del contatore, con l'obbligo dell'utente di eseguirli entro 30 giorni, pena la sospensione dell'utenza.

Art. 33/bis

Guasti e perdite

In caso di guasti del contatore, non imputabili al concessionario, che non consentono di determinare la quantità di acqua fornita, sarà applicata la tariffa relativa al minimo della concessione, parametrata con il numero dei componenti familiari effettivi, secondo i parametri di consumo standard previsti.

Le perdite che possono prodursi dopo il contatore, sia nella rete sia attraverso i rubinetti, verranno normalmente conteggiate ai fini della determinazione dei consumi.

Art. 34

Verifica dei contatori su richiesta dell'utente

A richiesta dell'utente, l'ufficio provvederà alle opportune verifiche alla presenza dell'interessato. Il verbale di verifica sarà firmato dalle parti.

Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato, con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente, sulla base delle risultanze di prova del contatore, con eventuale rimborso del non dovuto.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del D.M. 21 luglio 1976 (G.U. n. 216/1976) l'utente rimborserà le spese di verifica, per come determinate annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 35

Difettosa o mancata misurazione dei consumi

Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare, il consumo sarà commisurato dalla media delle ultime 3 letture regolarmente effettuate.

Art. 36

Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del servizio acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente, calcolate di volta in volta dall'ufficio competente.

CAPITOLO QUINTO CONTRATTI DI FORNITURA

Art. 37

Titolarietà della concessione

Il titolare firmatario della concessione o contratto, con tutte le conseguenti responsabilità, è normalmente il proprietario dell'edificio, o alloggio, ovvero l'usufruttuario o il conduttore. Quest'ultimo dovrà dimostrare la propria conduzione con autorizzazione del proprietario.

- Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione nel contratto stesso, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto.

Art. 38

Contratto di utenza

Ad ogni utenza, per tale deve intendersi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere un contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione.

A pena di improcedibilità, la domanda deve contenere i dati catastali e in particolare l'indicazione dello stabile, via, numero civico e piano.

I contratti di utenza di cui al precedente comma, potranno essere stipulati previo l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 18:

- Per le nuove utenze: solo dopo che sono stati autorizzati i lavori di allaccio;
- Per le vecchie utenze (sub ingresso): in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 17.

Il contratto deve fare riferimento al presente Regolamento, con le eventuali modifiche eventualmente di volta in volta apportate, e l'utente deve confermare la piena conoscenza ed accettazione delle norme regolamentari.

Art. 39

Forniture provvisorie

A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria motivata da particolari usi.

Tali forniture verranno concesse compatibilmente come normale servizio di erogazione per la durata di un anno a condizione:

Che non si tratti di un fatto occasionale:

- Che sia posto in opera, anche in via provvisoria, ma convenientemente protetto da danni e manomissioni, lo strumento di misurazione;
- Che sia versato un anticipo pari al presunto importo del consumo per l'intero periodo salvo conguaglio a fornitura conclusa.
- Che sia applicata la tariffa corrispondente a quella dell'utenza in cui rientra la fornitura;
- Che siano pagate le spese di allacciamento e sia effettuato un deposito cauzionale per le attrezzature ed i materiali impiegati;

Tutto il materiale resterà di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 40

Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento, fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma, dovrà avere luogo **entro 15 giorni** dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

Al momento del distacco della fornitura dovrà essere pagato il consumo di acqua accertato a quella data senza attendere l'emissione del ruolo successivo.

Art. 41

Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.

Art. 41/bis

Allaccio contatore

Il contatore sarà allacciato dal personale dell'acquedotto nell'impianto predisposto dall'utente. Prima del contatore dovrà essere posto un rubinetto di arresto a sfera che sarà sigillato aperto assieme al contatore.

Dell'allaccio sarà fatto apposito verbale in doppia copia, sottoscritto dalle parti.

Nel modello del verbale dovrà risultare l'impegno dell'utente a disdire in tempo la fornitura in caso di abbandono dell'alloggio.

CAPITOLO SESTO CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

Art. 42

Accertamento dei consumi-Lettura contatori

La fornitura verrà fatta esclusivamente a misura, mediante contatore installato a cura e spese dell'utente.

La lettura del contatore avrà luogo con cadenza annuale, secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del servizio acquedotto. I ruoli annuali saranno formati prendendo come base il consumo accertato ultimo disponibile e potranno essere emesse anche rate in acconto con conguaglio finale.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripeta nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

Sono ammesse le auto letture comunicate per iscritto.

Art. 42/bis

Fatturazione e pagamenti

La fatturazione è annuale anche a conguaglio, pagabile nel numero di rate fissato dalla giunta, con rata finale a conguaglio sul consumo annuale, per come determinato dal piano dei costi del servizio.

Il Comune ha facoltà di variare la periodicità delle fatturazioni dandone congruo preavviso all'utente, anche solo in forma generale. Il Comune includerà nella stessa bolletta il corrispettivo dovuto per i canoni di fognatura e depurazione calcolati sulla quantità di acqua potabile fatturata, come da vigente normativa.

Se il pagamento avviene oltre i termini previsti il Comune potrà applicare gli interessi di mancato pagamento nonché le maggiori spese di esazione. Restano salve le ulteriori azioni legali per il recupero coattivo del credito.

Art. 43

Tariffe acqua-Ruoli di riscossione

Art. 9 D.L. 02/03/1989, n. 66-ota I. 24/04/1989, n. 144

➤ **USO DOMESTICO**

Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici.

E' escluso l'innaffiamento di giardini ed aiuole, il lavaggio di veicoli ed altri usi estranei all'uso domestico familiare in senso stretto.

➤ **USO DI COMUNITA' NON COMMERCIALI**

E' l'uso dell'acqua per soddisfare esigenze assimilabili a quelle domestiche di un gruppo di persone raggruppate in comunità.

Sono comunità: i ricoveri, gli ospedali, i collegi pubblici e religiosi, le scuole, sia pubbliche che private.

➤ **USI INDUSTRIALI**

Si considera destinata ad usi industriali l'acqua utilizzata con processi di lavorazione industriale.

➤ **USO ZOOTECNICO**

E' l'acqua destinata alle attività di allevamento degli animali.

Le tariffe di vendita dell'acqua vengono stabilite e modificate periodicamente con autonomi provvedimenti della Giunta Municipale.

La riscossione avrà luogo a mezzo ruoli con le procedure di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639.

Art. 44

Sospensione o riduzione della fornitura e risoluzione del contratto

Il Comune si riserva, previo preavviso, il diritto di ridurre e sospendere, la somministrazione dell'acqua potabile:

1. Quando specificatamente previsto da un contratto di tipo temporaneo (interrompibile);
2. Quando l'impianto e il misuratore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche apportate senza avvertire il Comune e l'utente non intenda provvedere alla loro immediata sistemazione in conformità alle prescrizioni del Comune medesimo;
3. In presenza di una accertata ed evidente manomissione del misuratore e dei sigilli ad esso apposti;
4. Quando venga impedito l'accesso al personale del Comune per la lettura del misuratore e per ogni controllo o verifica ritenuti opportuni;
5. Quando non venga pagata regolarmente la fattura per consumi idrici, previo preavviso di almeno 30 giorni. Comunicando il giorno delle operazioni, o per lavori effettuati in sostituzione dell'utente inerte;
6. Qualora venga accertato che la fornitura sia relativa ad immobili non in regola con la normativa in materia urbanistica.
7. Nel caso di mendaci dichiarazioni rese per ottenere la concessione di acqua.

potabile;

8. In ogni altro caso di inosservanza del presente regolamento o di quanto previsto da norme di legge;

Le spese di riduzione, sospensione o riattivazione fanno carico all'utente che deve pagare i relativi costi, sostenuti dall'ente anche per il proprio personale, e risarcire i danni eventualmente arrecati all'ente fornitore.

In ogni caso l'utente non potrà pretendere risarcimento per la giustificata sospensione della fornitura.

La risoluzione del contratto opererà automaticamente in caso di inadempienza ai punti 3), 5), 6), 7), 8), del presente articolo. Della risoluzione del contratto si provvederà a dare sollecita comunicazione all'utente.

Art. 45

Risoluzioni di diritto delle concessioni

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun fatto formale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, **decorsi tre mesi** dalla sospesa erogazione dell'acqua per morosità dell'utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito dell'Amministrazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 46

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere a che siano preservati da manomissioni e danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Sono comunque a carico dell'utente, in base a preventivo, le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Sono inoltre a carico dell'utente le manutenzioni delle derivazioni dalla rete comunale quando queste sono state costruite dai privati e non risulti documentalmente la presa in carico dell'Ente.

Art. 46/bis

Divieto concessioni acqua

E' rigorosamente proibito ad ogni utente di derivare o di concedere a sua volta l'acqua a chicchessia ed anche di estendere il servizio ad altri edifici di sua proprietà, anche se contigui, quando questi non siano specificati nella domanda e quindi non compresi nell'utenza.

Art. 47

Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurata alle massime prestazioni del contatore e, in particolari circostanze, commisurato al regime di portata della condotta.

Art. 48

Perdite, danni e responsabilità

Ogni utente risponde della buona conservazione e manutenzione degli impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque concesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore a qualunque causa dovuti, né il servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Art. 49

Manomissione alle condutture

Oltre a quanto previsto ai precedenti articoli, in merito alle modalità e divieti di utilizzazione dell'impianto e dell'acqua fornita, è fatto divieto agli utenti:

- Di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne e gli apparecchi di misura, e di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore.
- Di fare derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari, di altri inquilini, quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura.
- Di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

Art. 50

Variazioni delle tariffe e del Regolamento

L'Ente si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Autorità competente, ove necessari, le tariffe e le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione all'utente mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune.

Nel caso l'utente non receda dal contratto, entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione, le comunicazioni si intendono tacitamente accettate, e così conseguenzialmente modificato il contratto di fornitura.

Art. 51

Azioni giudiziarie

Per qualsiasi controversia che sorgesse fra l'Ente e gli utenti, è competente l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune proprietario dell'acquedotto.

CAPITOLO SETTIMO DISPOSIZIONI FINALI

ART. 52

Penalità

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, in caso di furto di acqua, la quantità di acqua sottratta sarà stimata in misura proporzionale al tempo determinabile e comunque non superiore a 5 annualità di consumo calcolate secondo il consumo medio di una famiglia (200 lt a persona pro die), tenendo presente del numero dei componenti familiari e dovrà essere corrisposta alla tariffa corrispondente.

L'Ente ha diritto di interrompere la somministrazione dell'acqua ove non immediatamente regolarizzata.

Art. 53

Validità della fatturazione

Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l'utente al pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.

Art. 54

Norme e allegati

Le norme del presente Regolamento e i relativi allegati "A", "B", "C", formano parte integrante del contratto di concessione sebbene non materialmente allegati.

Art. 55

Tasse ed imposte

Qualunque tassa o imposta che venisse applicata sulla fornitura di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi di misurazione, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

Art. 56

Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 57

Decorrenza e inserimento nella raccolta dei Regolamenti Comunali

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno della sua seconda pubblicazione all'albo ed avvenuta approvazione, e così le successive modifiche.

E' demandato alla Segreteria l'incarico di inserire il presente Regolamento nella raccolta dei Regolamenti Comunali.

Art. 58

Per le utenze esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento gli utenti non in possesso di contratto dovranno stipulare formale contratto, conforme alla normativa che precede in esenzione di spesa e diritti, nel termine che verrà fissato dall'Ente, pena la revoca della concessione.

Art. 59

In fase di prima applicazione del presente Regolamento, tenuto conto che in precedenza non venivano stipulati contratti, le utenze esistenti verranno regolarizzate con la stipula del contratto e gli utenti saranno esonerati dal pagamento delle relative spese contrattuali che si intendono a carico dell'Ente, tranne l'imposta di bollo, fermo restando a carico dell'utente l'onere del pagamento di tutti i consumi pregressi, a far data dall'occupazione dell'utenza per come previsto dalla normativa vigente.

A L L E G A T I

ALLEGATO A

DIRITTI DI ALLACCIAMENTO

L'utente cui venga consentito l'allacciamento al civico acquedotto, è tenuto al pagamento del diritto fisso di allacciamento nella misura di volta in volta determinata dalla giunta comunale, attualmente fissato nei seguenti importi:

- Case di abitazione e negozi
 - Per ogni unità immobiliare€. 51,65
- Pensioni e Alberghi e loro ampliamento:
 - Per ogni unità immobiliare.....€. 77,47
- Colonie estive o loro ampliamento:
 - Per ogni unità immobiliare.....€. 51,65
- Per edifici industriali:
 - Per ogni 1000 mq di lotto e frazione di mille.....€. 77,47
- Per campeggi..... € 51,65

Sono tenuti al versamento della cauzione anche i proprietari di allacci che in precedenza siano risultati morosi.

Lo svincolo della cauzione avverrà dopo il pagamento dell'ultimo consumo anche al momento della trattativa dell'utenza.

ALLEGATO B DEPOSITI CAUZIONALI

DEFINIZIONE

- Importo in denaro contante versato dall'utente a garanzia del pagamento della fornitura che l'Ente gli fornisce;
- Il deposito cauzionale è infruttifero;

DOVUTO DA:

- Utenti che sottoscrivono un contratto di somministrazione dei servizi che non sono proprietari dell'immobile;

MISURA:

- Il deposito cauzionale è commisurato sull'importo di € 103,30 per ogni utenza;

ALLEGATO C DIRITTI DIVERSI

Art. 1) RECUPERO SPESE STAMPATI:

• E' dovuto da ogni utente, in occasione della stipula di un contratto, sia per nuovo allacciamento che per subentro, un rimborso spese, per stampati, scritturazioni ecc. nella misura fissata dalla giunta, e attualmente previsto in € 5,17 oltre ovviamente ai diritti di segreteria.

Art. 2) SPESE PER PROVA CONTATORE:

L'utente ha il diritto di richiedere la prova del contatore quando ha dubbi sul suo regolare funzionamento.

Qualora il funzionamento del contatore non risultasse conforme agli standard l'utente ha diritto alla sostituzione dello stesso.

Art. 3) DIRITTI DI CHIUSURA O APERTURA CONTATORE A RICHIESTA O APERTURA CONTATORE PER MOROSITA':

L'utente al quale è stato chiuso o aperto il contatore a richiesta o per morosità, per ottenere la chiusura o la riapertura, deve rimuovere le condizioni che hanno promosso il provvedimento e versare, per ogni operazione, un diritto di € 25,83 oltre alle spese sostenute dall'ente, anche per l'utilizzo dei propri dipendenti.

Art. 4) SOSTITUZIONE A RICHIESTA DEL CONTATORE

L'utente può chiedere la sostituzione del contatore a sue spese.

Art. 5) MORA-DEFINIZIONE

Penalità ed interessi di mora dovuti dagli utenti per i pagamenti di

bollette effettuati oltre la scadenza indicata.

MISURA:

- a) Penalità, annualmente fissata dalla giunta, attualmente pari al 3% dell'importo della bolletta non pagata, minimo € 2,60;
- b) Interessi di mora: si applicano gli interessi al tasso legale vigente per ogni semestre di ritardato pagamento o frazione di esso;